

vero si tratti di datori di lavoro che abbiano globalmente alle loro dipendenze più di sessanta lavoratori, la legge ha previsto l'applicazione al lavoratore della cosiddetta tutela reale, disciplinata dall'articolo 18 dello statuto dei lavoratori.

Entro quest'ambito di applicazione, a fronte di un licenziamento illegittimo, il datore di lavoro è condannato sia alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro sia al pagamento di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto e comunque non inferiore a cinque mensilità a titolo di risarcimento del danno per il periodo che va dal licenziamento alla effettiva reintegrazione.

Si tratta anche in questa ipotesi di una indennità avente sia natura risarcitoria del danno subito dal lavoratore, sia natura sanzionatoria dell'inadempimento dell'obbligazione reintegratoria.

Per quanto riguarda gli strumenti processuali per la soddisfazione del diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, va comunque osservato che l'obbligo di reintegrazione è un obbligo di fare che, in quanto tale, è infungibile ed incoercibile. Pertanto, si deve ritenere che la condanna alla reintegrazione, in caso di inottemperanza da parte del datore di lavoro, sia nel nostro ordinamento insuscettibile di esecuzione in forma specifica. Resta comunque salvo il diritto del lavoratore ad ottenere l'indennità conseguente alla mancata riassunzione o reintegrazione.

Al riguardo devo altresì rilevare che, nel caso in cui la sentenza del giudice del lavoro riconfermata in Cassazione, accertata l'illegittimità del licenziamento, abbia condannato il datore di lavoro al pagamento di un determinato numero di mensilità di retribuzione, in base all'articolo 8 della legge del 1966 o in base all'articolo 18 dello statuto dei lavoratori, la sentenza costituisce valido titolo esecutivo da azionare, tuttavia, nelle sedi competenti da parte del lavoratore interessato.

Quanto, invece, ad una tutela penale, in caso di inosservanza delle sentenze pronunziate dal giudice, comprese quelle della suprema Corte, devo notare che i provvedimenti giurisdizionali riguardano

sempre l'interesse particolare e non possono trovare una sanzione nell'articolo 650 del codice penale, che ha come oggetto specifico della tutela penale l'interesse generale concernente la politica di sicurezza.

Inoltre, in generale, i provvedimenti giurisdizionali sono eseguibili coattivamente, sicché non entrano nella sfera di applicazione dell'articolo 650 del codice penale. Costituiscono pertanto una eccezione i casi nei quali l'inosservanza dei suddetti provvedimenti è considerata dal legislatore un reato.

Con particolare riferimento al diritto del lavoro va osservato che il legislatore ha espressamente previsto la sanzione di cui all'articolo 650 del codice penale soltanto nell'articolo 38 dello statuto dei lavoratori, norma che riguarda la materia specifica dei licenziamenti antisindacali.

Il disposto di questo articolo, con cui viene stabilito che incorre nella contravvenzione di cui all'articolo 650 del codice penale il datore di lavoro che non ottemperi al decreto del pretore che ordina la cessazione della condotta antisindacale e l'immediata reintegrazione del dipendente licenziato nel suo posto di lavoro, è da ritenere non applicabile per i lavoratori che non rivestono all'interno dell'impresa incarichi sindacali.

Dalle considerazioni generali che ho svolto risulta chiaro che il nostro ordinamento a favore dei lavoratori ingiustamente licenziati e non riassunti o reintegrati a seguito di una sentenza di condanna alla reintegrazione o riassunzione nel posto di lavoro, stabilisce la sola sanzione pecuniaria prevista in via alternativa dall'articolo 8 della legge n. 604 del 1966 o dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, non essendo la condanna, per le ragioni esposte, suscettibile di esecuzione in forma specifica.

Faccio poi presente che il ministro dell'industria ha osservato come le problematiche inerenti ai licenziamenti individuali esulino dalle sue competenze sicché di nessun elemento questa amministrazione del Ministero dell'industria ha

comunicato di poter disporre in relazione all'atto di sindacato ispettivo di cui all'interrogazione in oggetto.

Dal canto suo il Ministero del lavoro ha portato a conoscenza del dicastero di grazia e giustizia che l'ufficio del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente si è attivato per convocare un incontro con il legale del Nardini, cui si riferisce l'interrogazione, al fine di esperire ogni utile intervento per il bonario componimento della vertenza.

Lo stesso ministero ha però anche comunicato che l'iniziativa assunta dal locale ufficio per il lavoro non ha avuto riscontro da parte dello stesso lavoratore.

PRESIDENTE. L'onorevole Saia ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-01501.

ANTONIO SAIA. Signor sottosegretario, debbo confessarle la mia assoluta insoddisfazione per la risposta data perché lei non ha fatto altro che leggermi gli articoli del codice. Le chiedo scusa, ma prima di presentare questa interrogazione mi sono preoccupato di leggere tali articoli, per cui li conoscevo già.

Signor sottosegretario, il punto è il seguente: le cose che lei ha detto rispondono assolutamente al vero, però il problema è un altro. A parte il fatto che non c'è soltanto una violazione dell'articolo 650 del codice penale ma, a nostro avviso, anche una violazione di quanto previsto dall'articolo 509, così come modificato, del codice penale; c'è poi da sottolineare una prima questione. In questo nostro paese c'è o non c'è un diritto? C'è stata una sentenza della Corte di cassazione, e quindi ci sono stati gli altri gradi di giudizio; ebbene, ci sarà in questo paese qualcuno che faccia rispettare le sentenze della suprema Corte? Un cittadino dinanzi ad una sentenza della suprema Corte deve piegare la testa oppure deve accettare un concordato, un accordo che è sempre umiliante, come lo è quello proposto a quel lavoratore dall'ufficio del lavoro?

Signor sottosegretario, quest'ultimo avrebbe fatto bene a chiamare per l'ac-

cordo la ditta perché questa è inadempiente e sta violando una sentenza della Corte di cassazione oltre ad umiliare un lavoratore, rifiutandosi di pagare.

Signor sottosegretario, lei ha ragione, il nostro statuto non prevede obbligatoriamente (ed io spero che questa lacuna venga colmata al più presto) che, dopo una sentenza di condanna del datore di lavoro, vi sia la riassunzione nel posto di lavoro. Un essere umano non vuole solo percepire lo stipendio ma, se è stato licenziato ingiustamente, ha il diritto di tornare al lavoro! Ed io le dico che questo lavoratore è stato licenziato perché stava denunciando degli sconvolgimenti ambientali, degli scarichi abusivi da parte dell'azienda. Mi auguro che lei, signor sottosegretario, come rappresentante del Ministero di grazia e giustizia si attivi affinché si arrivi all'introduzione di una norma che preveda obbligatoriamente che, dopo una sentenza di condanna del datore di lavoro, il lavoratore venga riassunto.

È vero, come ho appena detto, che attualmente non esiste questo obbligo, tuttavia c'è quello di pagargli lo stipendio. In altri termini, se un'azienda, in violazione di una legge, non vuole riconoscere la sua colpa, dovrà versare al lavoratore che sta a casa uno stipendio mensile. Su questo le chiedo formalmente (e domani presenterò un'altra interrogazione al riguardo), di avviare un'indagine. Come può un'azienda che paga 30-40 operai mese per mese, come può un'azienda che produce non avere niente, come risulta quando si vanno a fare dei sequestri? L'azienda ha tutto in *leasing*, tutto ipotecato, fa finta di non avere niente; però, mese per mese ha i soldi per pagare gli operai. Allora, se hai i soldi per pagare gli stipendi agli altri operai, quei soldi da dove provengono? Sono in nero? Su quale conto stanno?

Lei, come sottosegretario di Stato per la giustizia, ha il dovere di indagare! Questo lavoratore deve essere pagato con lo stipendio insieme agli altri, finché l'impresa non vorrà piegare la testa e riconoscere i suoi torti. Non è possibile che questo operaio, solo perché ha la

dignità di alzare la testa, di non arrendersi, di non accettare compromessi da sei anni, debba vedere la sua famiglia umiliata, i suoi figli che muoiono di fame, la casa e i mobili ipotecati! Questo perché ha il coraggio di ribellarsi in questo paese dove il lavoro non ha più diritti.

Allora, signor sottosegretario, mi appello alla sua sensibilità. La prego veramente, perché domani presenterò un'altra interrogazione: si avvii subito un'inchiesta su quell'azienda, si veda perché, con tutte le ipoteche che ha, mese per mese paga i lavoratori e produce i suoi trafilati metallici. Dimostra sempre di non avere soldi, non ha mai nulla da ipotecare; ci sono fondi in nero? Dove sono depositati? Da dove vengono prelevati? Quale trafila fanno per arrivare improvvisamente alla banca, per comparire e scomparire? Questi fondi non ci sono mai quando gli avvocati li vanno a richiedere, però puntualmente sono presenti quando l'azienda deve pagare altri dipendenti.

Allora l'azienda deve includere nell'elenco degli operai da pagare mese per mese anche l'operaio Nardini Giuseppe. Questo paese ha il dovere di far rispettare la legge perché, se questo non avviene, veramente rischia nella mentalità del popolo italiano di perdere ogni credibilità. I ministri, persino il Presidente della Repubblica è stato interpellato su questa vicenda; se non hanno la forza di far rispettare la legge, allora vuol dire che questo Stato perde in credibilità.

Le rivolgo, signor sottosegretario, un appello accorato, perché questo è il simbolo di un uomo che non si piega; sta pagando con la fame sua e della sua famiglia, ma non si piega per affermare il proprio diritto. Il motivo per cui quell'azienda lo ha licenziato e non lo vuole riassumere è che quell'uomo ha avuto il coraggio di essere un *homo erectus*, di drizzare la schiena e di denunciare alcuni abusi all'interno della fabbrica.

Questa è la verità e queste sono le motivazioni per cui in tutti i gradi di giudizio — dal pretore, all'appello, fino alla Cassazione — gli è stata data ragione.

(Situazione della procura della Repubblica di Crotona)

PRESIDENTE. Passiamo alle interrogazioni Gaetani nn. 3-01951 e 3-02442, che, vertendo sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 7*).

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

ANTONINO MIRONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Al fine di rispondere puntualmente alle interrogazioni dell'onorevole Gaetani, il ministero ha chiesto notizie alla procura della Repubblica presso il tribunale di Crotona, a quella presso il tribunale di Messina e alla direzione generale dell'organizzazione giudiziaria.

La procura della Repubblica presso il tribunale di Crotona conferma innanzitutto di avere aperto un procedimento penale per falso in bilancio nei confronti di alcuni dirigenti della Banca popolare di Crotona per il quale è stata già esercitata l'azione penale, procedimento tuttora in corso.

Lo stesso ufficio ha altresì confermato che effettivamente in passato tra alcuni dei magistrati della procura vi sono stati dei profondi attriti che hanno dato luogo ad azioni disciplinari, una delle quali si è conclusa il 13 maggio 1998 con il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale del procuratore della Repubblica, dottor Giovanni Staglianò.

In merito al sospetto per cui i predetti contrasti si inserirebbero in un preciso progetto di « sollevare un gran polverone » per rallentare le indagini relative ad alcuni personaggi potenti del crotonese, lo stesso ufficio assicura tuttavia che, per quanto a sua conoscenza, nessuna attività di polizia giudiziaria ha mai avvalorato tale ipotesi.

Sempre a parere della predetta procura, l'incidenza malavitosa nel crotonese non può non essere considerata rilevante

anche se risulta sicuramente inferiore a quella che si registra in altre zone calabresi. Spesso si verificano, infatti, « misteriosi » incendi di autovetture e di locali commerciali ed è altresì accaduto che le abitazioni di alcuni politici locali, nonché le caserme di alcune stazioni dei carabinieri siano state oggetto di colpi di arma da fuoco da parte di persone rimaste ignote. Viene assicurato che da parte delle autorità inquirenti si è sempre prestata la massima attenzione a tali episodi in relazione ai quali le indagini presentano particolari difficoltà anche per la scarsa collaborazione spesso dimostrata dai cittadini e dalle persone offese.

Quanto al riferimento, contenuto nell'interrogazione, a procedimenti penali scaturiti dalle denunce di magistrati della procura di Crotona contro altri colleghi della stessa procura, la procura della Repubblica presso il tribunale di Messina, competente, ha riferito che sono in corso indagini preliminari i cui esiti non sono ancora definiti.

Quanto alle problematiche inerenti all'organico della procura della Repubblica presso il tribunale di Crotona, a cui fa riferimento l'interrogante, la situazione risulta essere la seguente.

Organico del personale di magistratura: il procuratore è presente; l'organico prevede poi sei sostituti, di cui tre presenti, due in entrata e uno in uscita (per cui resterebbero due posti vacanti che peraltro sono stati pubblicati con telex del 21 maggio 1998). Organico del personale amministrativo: nel gennaio ed aprile 1997 sono state rideterminate le dotazioni organiche degli uffici giudiziari di ciascun distretto.

La dotazione organica della procura della Repubblica presso il tribunale di Crotona è stata così modificata: un direttore di cancelleria, uno stenodattilografo, un funzionario di cancelleria, cinque collaboratori di cancelleria tutti presenti, sei assistenti giudiziari, tre operatori amministrativi con una vacanza, quattro dattilografi con una vacanza, quattro condu-

centi di automezzi speciali tutti presenti, due addetti ai servizi ausiliari entrambi presenti.

Inoltre sono stati pubblicati con bando del marzo 1998 un posto di operatore amministrativo ed un posto di dattilografo.

Circa poi le modalità di copertura dei posti vacanti nelle piante organiche del personale amministrativo, preciso che i due posti vacanti di assistente giudiziario potranno essere coperti all'esito della procedura di concorso pubblico circoscrizionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1997.

Inizialmente sono stati messi a concorso complessivamente 500 posti. Successivamente, con provvedimento pubblicato nel dicembre 1997, il numero dei posti messi a concorso è stato aumentato a 1274. Sono riservati ai distretti di corte di appello di Catanzaro e Reggio Calabria 148 dei suddetti posti: le prove scritte sono in corso in quanto il calendario prevede il loro svolgimento dal 6 al 24 luglio del corrente anno. Il posto vacante di operatore amministrativo e quello di dattilografo, se non coperti a seguito dell'avvenuta pubblicazione, potranno essere coperti all'esito dei concorsi per soli titoli, rispettivamente a 954 e 368 posti, riservati a coloro che abbiano prestato servizio a tempo determinato presso il Ministero di grazia e giustizia.

Devo poi rammentare che, ad iniziativa dei capi degli uffici, i posti vacanti nei profili della quinta e quarta qualifica funzionale, tra le cui attività siano previste mansioni di digitazione, possono essere temporaneamente coperti con l'assunzione di personale a tempo determinato.

In merito alle esigenze di migliorare il funzionamento degli uffici giudiziari di Crotona, voglio ricordare che, anche a seguito dei recenti interventi legislativi, è possibile un serio intervento. In attuazione della legge sul giudice unico, il Governo ha deliberato il decreto legislativo 19 febbraio 1998, che prevede tra l'altro l'istituzione in Strongoli di una sezione distaccata del tribunale di Crotona.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado sarà inoltre soppresso l'ufficio del pretore e le relative competenze saranno trasferite al tribunale, così come verranno accorpate le funzioni della procura della Repubblica circondariale con quelle della procura della Repubblica presso il tribunale.

È in fase di preparazione il decreto ministeriale previsto dall'articolo 33 del predetto decreto legislativo, con il quale sarà determinato il nuovo organico dei magistrati addetti al tribunale, alla procura della Repubblica presso il tribunale e alla corte di appello.

Naturalmente nella riformulazione delle piante organiche nei singoli uffici giudiziari verrà tenuto conto di una serie di esigenze emerse soprattutto nelle cosiddette regioni a rischio, fra cui la Calabria.

Il 4 maggio 1998 è stata approvata la legge relativa agli incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate che ha introdotto anche delle tabelle infradistrettuali, in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

La suddetta legge definisce sede disagiata l'ufficio giudiziario sito in una delle regioni Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna ove si sia verificata la mancata copertura di posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione e per il quale ricorrano almeno due dei seguenti requisiti: vacanze al 15 per cento dell'organico; elevato numero di affari penali con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata; elevato numero di affari civili in rapporto alla media del distretto e alla consistenza degli organici.

È in corso l'individuazione delle sedi disagiate che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, saranno rese note e verranno aggiornate entro il 31 gennaio di ogni anno.

La predetta legge n. 133 del 1998 ha, inoltre, istituito tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che, consentendo di utilizzare magistrati di più circondari per fronteggiare le assenze o gli

impedimenti temporanei, potranno contribuire a migliorare il funzionamento degli uffici giudiziari.

Questi ultimi interventi, consentendo una modulazione a livello territoriale, soprattutto in relazione alle regioni che ho citato (Sicilia, Calabria, Sardegna e Basilicata), consentono di affrontare in questo quadro anche i problemi specifici della procura e del tribunale di Crotone.

PRESIDENTE. L'onorevole Gaetani ha facoltà di replicare per le sue interrogazioni nn. 3-01951 e 3-02442.

ROCCO GAETANI. Signor Presidente, debbo ritenermi soddisfatto della risposta, anche se mi permetto di insistere sulla vicenda della procura, che lei ha ben descritto, non potendosi escludere la questione da me posta nell'interrogazione. Tutto ciò è testimoniato dal fatto che, non essendoci i magistrati, ovvero a causa del loro avvicendamento, i tempi si allungano, per cui si giunge facilmente alla prescrizione.

Questa è l'unica osservazione che mi sento di fare alla luce della risposta ricevuta, della quale mi dichiaro soddisfatto.

(Nomina del dottor Margara a direttore del dipartimento affari penitenziari del Ministero di grazia e giustizia)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Volontè n. 3-01960 (*vedi l'allegato A - Interpellanze ed interrogazioni sezione 8*).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

ANTONINO MIRONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. L'interrogazione del deputato Volontè e degli altri parlamentari che l'hanno sottoscritta prende le mosse dalla vicenda della latitanza di Giovanni Farina per muovere rilievi all'attuale direttore generale dell'amministrazione penitenziaria, dottor Alessandro

Margara, che avrebbe — a parere dell'interrogante — rilasciato il permesso grazie al quale Farina sarebbe evaso.

Va premesso che la vicenda processuale e i provvedimenti relativi all'esecuzione penale di Farina sono stati oggetto di compiuta ricostruzione da parte del ministro nella risposta data all'interrogazione del senatore Gualtieri il 19 febbraio 1998 davanti alla Commissione giustizia del Senato.

Pertanto, non può che rinviarsi alle notizie riportate in tale occasione sul contenuto e sugli effetti dei provvedimenti emessi dal tribunale di sorveglianza di Firenze nei confronti del Farina che io riassumo, essendo stati già esposti presso l'altro ramo del parlamento.

In particolare, risulta dall'esame degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria che il Farina si trovava in semilibertà per decisione del tribunale di sorveglianza del 25 luglio 1995, allorché, su ricorso della procura generale presso la corte d'appello di Firenze, la Corte di cassazione annullò con rinvio il 4 aprile 1996 tale ordinanza, ritenendo carente, non tanto l'accertamento effettuato dall'organo di merito della collaborazione *ex* articolo 58-ter dell'ordinamento penitenziario, che la Cassazione riteneva adeguatamente motivato, quanto piuttosto l'accertamento della prova della inesistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, richiesto dall'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, alla luce delle interpretazioni effettuate dalla Corte costituzionale, accertamento questo che doveva essere integrato con la richiesta formale al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Fu a seguito dell'annullamento della Corte di cassazione che il dottor Margara, che non ricopriva la carica di direttore del carcere di Siena ma quella di presidente del tribunale di sorveglianza, il 13 giugno 1996 disponeva la sospensione del regime di semilibertà nei confronti del Farina. Contestualmente, provvedeva però a fissare l'udienza per il 25 luglio 1996; alcuni giorni dopo, il 17 giugno 1996, chiedeva notizia alla prefettura di Firenze in me-

rito agli eventuali collegamenti di Farina con la criminalità organizzata. La prefettura di Firenze delegava gli accertamenti richiesti alla prefettura di Prato, competente per territorio; la quale rispondeva il 25 luglio con una nota indirizzata al tribunale di sorveglianza.

Nel frattempo, era pervenuto al tribunale di sorveglianza di Firenze anche il rapporto della questura di Prato che affermava — cito testualmente — « il Farina, detenuto dall'anno 1982, non ha potuto tenere rapporti con la criminalità organizzata o eversiva e però non si può escludere che una volta libero possa riprendere contatti con l'organizzazione malavita ».

L'udienza del 25 luglio 1996 presso il tribunale di sorveglianza veniva rinviata all'8 agosto perché non risultava pervenuta tutta la documentazione richiesta.

Il tribunale di sorveglianza di Firenze (presidente Fiorillo; componenti Niro, Stefanini e Di Marco), in sede di rinvio, l'8 agosto 1996, conformandosi alla decisione della Cassazione, acquisiva le informazioni richieste dalle quale si evinceva la non sussistenza di « elementi attuali » che — cito testualmente — « facciano presumere il Farina come ancora collegato con la criminalità organizzata »; il tribunale osservava che il riferimento al pericolo generico, presente nelle informative, che il Farina « possa riprendere tali collegamenti » andava inteso nel suo giusto valore, « vale a dire come una affermazione appunto generica, che vale per tutti coloro che sono in esecuzione di pena », ma che « frequentemente e giustamente dal loro punto di vista gli organi di polizia adottano come formula di chiusura e di tutela ».

Il tribunale aggiungeva che, per contro, per tutto il tempo in cui Farina era stato posto in semilibertà non vi erano state a suo carico segnalazioni negative; per cui riconfermava l'ammissione alla semilibertà, non più presso la cooperativa agricola di Prato, ma come addetto ad attività di pastorizia nel territorio di Pari, presso un appezzamento di terreno di proprietà

del cognato. Quest'ultima ordinanza del tribunale di sorveglianza non risulta impugnata.

Dunque il tribunale, non presieduto peraltro nell'udienza dal presidente Margara, aderiva alla richiesta della Cassazione di assumere informazioni in merito alla « attualità del collegamento con la criminalità organizzata », e le informazioni successivamente acquisite vennero valutate a favore di un comportamento oggettivamente non rilevante da questo punto di vista, durante tutto il periodo trascorso da Farina in regime di semilibertà.

Anche le periodiche relazioni dell'ufficio osservazioni e trattamento della casa di reclusione di Prato e di altri istituti acquisite dal dicastero avevano contenuto positivo rispetto al comportamento del Farina. Lo stesso Farina risulta segnalato come evaso dalla casa circondariale di Siena (competente per il territorio di Pari) il 26 settembre 1996.

In relazione alla vicenda qui ricostruita, il ministro formulava alcune osservazioni.

In primo luogo, le divergenze interpretative in merito alla ammissibilità ai benefici si fondano sulla non coincidenza tra il tipo di collaborazione richiesta dall'articolo 58-ter dell'ordinamento penitenziario e l'attenuante dell'articolo 630, comma 5, del codice penale (collaborazione processuale) « stante la diversità ontologica dei due giudizi di valore ».

In secondo luogo, il confine interpretativo sul contenuto di tale collaborazione ai fini penitenziari venne individuato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale fondata sul principio della progressività del trattamento penitenziario, secondo cui ogni misura si caratterizza per essere parte di un percorso, nel quale i diversi interventi si sviluppano in vista del fine della rieducazione del condannato, indicato dall'articolo 27 della Costituzione: nell'ambito di tale concezione, i regressi comportano riadeguamenti del programma; le positive esperienze generano ulteriori passaggi nella scala della risocializzazione.

In detta giurisprudenza l'accertamento del requisito della verificata assenza di collegamenti con la criminalità organizzata costituisce il generale presupposto per la concessione dei benefici.

Su questo aspetto il ministro aveva ancora osservato — nella sua risposta al Senato — che la decisione del tribunale era stata presa in aderenza agli elementi circostanziali e di fatto forniti dalle autorità, che non ponevano in luce l'esistenza di « attuali collegamenti » — questo è il punto — tra Farina ed elementi delinquenziali e che il tribunale aveva tratto ulteriori elementi dal comportamento tenuto da Farina anche durante la semilibertà, che appariva improntato a correttezza e rispetto al quale non disponeva di segnalazioni difformi.

Nel rispondere all'interrogazione del senatore Gualtieri alla Commissione giustizia del Senato, il 19 febbraio 1998, il ministro di grazia e giustizia tuttavia si era riservato di compiere più compiuti accertamenti anche in collaborazione con il Ministero dell'interno riguardo al contenuto e ai destinatari di un rapporto dei carabinieri relativo ai contatti con la criminalità organizzata del Farina, citato dagli organi di stampa e dal quale sarebbero emerse valutazioni diverse da quelle fatte proprie dal tribunale dei sorveglianza di Firenze con la decisione dell'8 agosto 1996.

Successivamente, sulla questione hanno risposto, su richiesta del Ministero, il presidente del tribunale di sorveglianza di Firenze che ha escluso che sia mai pervenuta a quell'ufficio la segnalazione da parte dell'Arma dei carabinieri circa i contatti del Farina « con una donna sospettata di rapporti con un latitante », alla quale faceva riferimento la notizia pubblicata sul quotidiano *La Stampa* in un articolo del 12 febbraio 1998 e ha dichiarato che « di quanto l'Arma afferma di aver segnalato nel luglio 1996 non vi è alcuna traccia nella informativa del Comitato ordine e sicurezza della prefettura di Prato nella quale avrebbe dovuto naturalmente confluire essendo state investite le forze dell'ordine e di base ».

Il Ministero dell'interno, con nota del 2 giugno 1998, ha trasmesso sia copia della nota del comando provinciale dei carabinieri di Prato in data 23 luglio 1996 indirizzata alla locale prefettura e concernente la concessione del beneficio della semilibertà al detenuto Giovanni Farina, sia copia della lettera del 25 luglio 1996 con cui la prefettura di Prato ha fornito al tribunale di Firenze — ufficio di sorveglianza — le richieste informazioni per la concessione del citato beneficio.

In merito ai destinatari e al contenuto di tali atti, si può osservare che effettivamente il comando provinciale dei carabinieri riferiva al prefetto di Prato il 23 luglio 1996 che durante il periodo di semilibertà il Farina Giovanni « ha fruito di vari permessi presso la convivente Masetti Daniela (...) di cattiva condotta in genere, la quale in passato ha frequentato soggetti appartenenti all'Anonima sarda » e che « lo stesso è elemento capace di commettere qualsiasi azione delittuosa ».

Il prefetto di Prato il 25 luglio 1996, come si è detto, prima scriveva al tribunale di Firenze, ufficio di sorveglianza, testualmente che « sentite le forze dell'ordine si informa che non vi sono elementi che facciano presumere collegamenti del signor Farina con la criminalità; tuttavia in relazione ai gravi precedenti penali, si ritiene che si tratti di elemento capace di commettere attività criminose e che quindi non può escludersi che a tali fini possa riprendere contatti con elementi della malavita organizzata ».

L'informazione specifica dei carabinieri riportata dalla stampa non risulta dunque né pervenuta, né inviata al tribunale di sorveglianza di Firenze, né risulta riportata nella nota inviata dal prefetto di Prato.

Nella precedente risposta, inoltre, il ministro aveva aggiunto che la ricostruzione effettuata non concedeva, allo stato, spazi per l'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari della magistratura di sorveglianza di Firenze nella concessione del regime di semilibertà, dato che i provvedimenti giurisdizionali vennero fondati sulla interpretazione di norme

condivise infine dagli organi giurisdizionali chiamati a verificarle, nonché favorita dalle numerose pronunce della Corte costituzionale, e adottati sulla base degli elementi di fatto forniti dagli organismi a ciò chiamati.

Il procuratore generale presso la Corte di cassazione ha peraltro comunicato di voler procedere con azione disciplinare nei confronti del dottor Massimo Niro e nei confronti della dottoressa Antonietta Fiorillo, magistrati di sorveglianza di Firenze, per avere contribuito, con la decisione dell'8 agosto 1996, a determinare la concessione della semilibertà al Farina senza che sussistessero le condizioni di legge, non essendosi adeguati consapevolmente al principio di diritto enunciato dalla Cassazione in base al quale, per la concessione della semilibertà al detenuto, rientrando tra quelli elencati nella prima parte del primo comma dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, deve essere acquisita la prova della insussistenza di collegamenti del beneficiario con la criminalità organizzata e non semplicemente rilevata la mancanza di tale prova. A tale ufficio sono stati quindi trasmessi gli elementi acquisiti a seguito degli approfondimenti che il ministro si era riservato di compiere.

Mentre richiamo ancora, di quella risposta, le considerazioni finali fatte dal ministro che sono ancor oggi attuali e che non vengono ripetute perché non attonano al quesito posto dall'interrogante, devo ulteriormente precisare che risulta da quanto fin qui detto che il Farina evase dopo la concessione della semilibertà avvenuta l'8 agosto 1996; che all'emissione della ordinanza non prese parte il presidente Margara e che questi aveva invece sospeso il beneficio facendone conseguire la carcerazione il 13 giugno 1996.

Soltanto riportando inesattamente i dati relativi alla vicenda, si può quindi formulare una gratuita valutazione negativa sull'operato e sulla nomina al posto di direttore generale dell'amministrazione penitenziaria del dottor Alessandro Margara, di cui sono ben note le elevatissime

qualità professionali e umane, in virtù delle quali ricopre tale incarico, mentre dall'approfondita esposizione con la ricostruzione circa le date e le persone che hanno preso i provvedimenti, si evince l'assoluta estraneità del presidente Margara ai fatti citati dall'interrogante.

PRESIDENTE. L'onorevole Volontè ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-01960.

LUCA VOLONTÈ. La ringrazio, signor sottosegretario, ma sono molto perplesso per una serie di ragioni, la prima delle quali è che, se io fossi un cittadino qualunque, non capirei niente di quello che lei mi ha detto. Infatti, ascoltando la lettura veloce di una relazione riassuntiva di una audizione del ministro presso la Commissione giustizia del Senato non si può prendere visione di documenti che farebbero intendere, come lei ha concluso, che il citato Margara, ricostruendo le date in maniera più opportuna, non avrebbe avuto alcuna responsabilità nei confronti della latitanza e, quindi, del permesso di libertà vigilata di Giovanni Farina. Forse avrò modo di recuperare la documentazione al Senato ed immagino che lei la consegnerà agli uffici della Camera, ma, al di là di questo, vorrei svolgere alcune riflessioni generali.

Si concede la semilibertà ad un pastore già accusato per attività di sequestro e lo si manda a svolgere il suo lavoro dal cognato perché prima sembrava che non ci fosse pericolo. Dagli accertamenti compiuti dalla coppia Flick-Napolitano emerge però evidente — così è stato detto anche da lei — che non è che questo pericolo non sussistesse in assoluto. Vi era infatti la possibilità che questo pericolo vi fosse, perché viene rilevato che la persona in questione era soggetto capace di riprendere i contatti con alcune personalità legate alla vecchia professione — diciamo così — che non era esclusivamente quella della pastorizia, altrimenti non sarebbe entrato in prigione.

Mi chiedo però, caro sottosegretario — e concludo perché, come le ho già

detto, la sua risposta mi lascia molto perplesso —, come mai, se il dottor Alessandro Margara non ha avuto alcuna responsabilità, lo stesso dottor Margara ed il Ministero di grazia e giustizia non hanno in qualche modo avviato un'azione di rivalsa nei confronti degli organi di stampa che per settimane tentarono di dimostrare quanto quella responsabilità ci fosse. Forse perché la ricostruzione non era così chiara come sembra apparire dalla sua veloce, ma giusta ricostruzione dei fatti?

Mi chiedo anche se, a causa della fuga di quel latitante, che poi è stato protagonista del sequestro dell'imprenditore Soffiantini, venga premiata una persona di cui lei dice essere note la grande professionalità e correttezza, nonché le doti di umanità (io però le ho chiesto quali fossero i criteri, ma lei non me li ha forniti ed io mi attengo alla risposta). Devo allora aspettarmi che, per la fuga di Gelli (in ordine alla quale il ministro di grazia e giustizia si è impegnato due mesi fa a venire a dare una risposta in Parlamento sulle indagini sui disguidi che si sono verificati proprio in quella circostanza), Napolitano e Flick concorrano *ex aequo* in questo momento alla carica di Presidente della Repubblica. Infatti, basta far scappare, mettere nelle condizioni di fuggire certi personaggi e, a seconda della levatura, si deve immaginare di poter adire cariche più alte.

Ciò detto, concludo dichiarandomi completamente insoddisfatto della sua risposta, signor sottosegretario, anche perché non ho avuto né il tempo né il modo di acquisire tutte le documentazioni che lei ha citato in questa sede. Debbo anche ricordare a lei ed al titolare del suo dicastero di venire al più presto a rispondere ad altre due interrogazioni che hanno un oggetto simile a quella in esame, ossia la fuga di alcuni latitanti ed il sequestro Soffiantini. Entrambe queste interpellanze hanno come primo firmatario l'onorevole Tassone: una è in data ottobre 1997 e l'altra in data aprile 1998. La risposta ad esse è necessaria anche per capire le modalità della trattativa con-

dotta per Soffiantini, se vi è stata, e come mai lo stesso non sia stato fatto per altri imprenditori ed imprenditrici ancora nelle mani dei sequestratori. È indispensabile, inoltre, che venga chiarito come funziona e come viene diretto l'ufficio del prefetto Di Gennaro, e così via, tutte cose collegabili anche con l'oggetto di cui stiamo discutendo. Un pericoloso bandito, Giovanni Farina, è stato messo nelle condizioni di fuggire perché equiparato — e mi si consenta in proposito anche una certa *vis polemica* —, per una serie di circostanze, ad un semplice ladro di polli. Per queste ragioni il dottor Alessandro Margara è stato premiato.

(Faida di Oppido Mamertina)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Valensise n. 2-01280 (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 9*).

L'onorevole Aloi, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di illustrarla.

FORTUNATO ALOI. Signor Presidente, signor sottosegretario, l'interpellanza da noi presentata fa riferimento ad una vicenda drammatica, sotto il profilo degli effetti devastanti per le vittime, che ha avuto per centro la cittadina di Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria. Signor sottosegretario, noi abbiamo denunciato tale vicenda attraverso questo atto ispettivo, ma in precedenza altro analogo atto ispettivo ha trovato in questa sede una risposta non esaustiva da parte del Governo, in ordine ad una vicenda che attiene certo ad una faida tra famiglie, tra cosche che operano nella zona, ma che ha avuto — devo dirlo con molta franchezza, ed ecco l'oggetto della nostra interpellanza — da parte della procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria una considerazione — ci riferiamo ovviamente al fascicolo processuale — molto riduttiva. Stranamente, il fascicolo che riguarda questa faida è stato restituito alla procura di Palmi con la motivazione che si era trattato di una vicenda non legata a fatti

di mafia. Noi abbiamo denunciato questo fatto, anche perché la tesi della procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria è stata contestata dalla Commissione antimafia e dai magistrati della stessa DDA, che hanno inviato lettera motivata al procuratore capo, al CSM ed al procuratore nazionale antimafia. Intanto, sul versante della procura di Palmi, il procuratore aveva chiesto già un anno fa che della questione si occupasse la procura distrettuale antimafia. Questi i fatti nudi e crudi, i dati storici a cui facciamo riferimento. Partendo da questi elementi oggettivi, affermiamo in maniera molto chiara e semplice, signor sottosegretario, che tale vicenda presenta indubbiamente risvolti di mafia ed elementi caratterizzanti la criminalità organizzata.

Il nome stesso della cittadina, Oppido Mamertina, come ha ricordato l'onorevole Valensise nell'intervento svolto in questa sede in una precedente occasione, dimostra tradizione, storia, cultura: si tratta, quindi, di una cittadina che ha una sua realtà sul piano della convivenza sociale, ma che si è trovata di fronte ad un avvenimento criminoso che ha visto, l'8 maggio 1998, consumare una vera e propria strage nella sua piazza centrale. Ciò impone delle riflessioni, che noi abbiamo il dovere di rassegnare al Governo.

Lo abbiamo fatto con questo atto ispettivo, lo ribadiamo, proprio sottolineando che, se cose di questo tipo sono avvenute, con gli antecedenti storici di un'analoga vicenda criminosa consumata l'11 agosto 1997, all'incirca un anno fa, nella stessa città di Oppido Mamertina, certamente responsabilità da parte del Governo vi sono. Soprattutto, vi sono responsabilità da parte di chi, in questi anni, rispetto ad una realtà che indubbiamente ci troviamo a dover registrare in una determinata zona non solo adesso, avrebbe dovuto assicurare un elemento essenziale ed importante, che invece è mancato: quello del controllo del territorio. Questo è il dato oggettivo: se lei pensa che sono state smantellate — non ci stanchiamo di ripeterlo — caserme dei carabinieri che operavano in quelle zone, importanti dal

punto di vista della strategia della presenza dello Stato sul territorio, laddove si determinano spesso fatti di estrema gravità, si renderà conto di quali siano le responsabilità.

Se in pieno giorno, nella piazza della cittadina di Oppido Mamertina, si effettua un crimine di così grave portata, evidentemente abbiamo il dovere di sottolineare che l'azione preventiva, che dovrebbe esercitarsi attraverso il controllo del territorio, non solo non c'è stata ma purtroppo è stata anche vanificata, in questi anni, da una politica che riteniamo non sia andata nella direzione del contrasto alla criminalità. Allora, signor sottosegretario, come alleanza nazionale ribadiamo una posizione che abbiamo già espresso in passato, insieme con l'onorevole Valensise, quando il movimento sociale, tanti anni fa, presentò una proposta di legge per un'indagine tendente ad individuare, in particolare in Calabria ma anche in altre parti del territorio nazionale, gli elementi necessari per snidare la criminalità dai luoghi in cui si era venuta a collocare, quindi in certi gangli vitali, come gli enti locali, gli istituti di credito, eccetera, nell'ambito di tutto un sistema che secondo noi andava analizzato. Occorreva infatti, già da allora, riuscire a colpire un fenomeno che ha determinato in Calabria una situazione, purtroppo, estremamente pesante, al punto che non crediamo, signor sottosegretario, che la depressione economica e la disoccupazione possano essere considerate l'unica causa dei fenomeni di criminalità.

Tuttavia, questi sono certamente elementi non trascurabili e determinanti, anche se non esclusivi, per cui li abbiamo denunciati quando in Calabria sono arrivati i ministri del lavoro, del tesoro ed altri per annunciare che in Calabria, come nel resto del Mezzogiorno d'Italia, ormai il problema dell'occupazione poteva dirsi se non risolto quanto meno avviato a soluzione. Denunciamo invece ancora questi aspetti, signor sottosegretario, perché chiaramente, nello stesso momento in cui vi sono sacche di miseria, che consentono a certi ambienti di reclutare manovalanza

nel campo della disperazione giovanile — ovviamente, senza considerare queste cause esclusive, perché apparterremmo ad un'altra filosofia che considera l'elemento economico l'unico capace di determinare fenomeni di criminalità —, resta il fatto importante che il problema sociale della disoccupazione è elemento da non trascurare.

Però, per ritornare alla faida di Oppido, non possiamo pensare, rispetto agli episodi di grande criminalità che si sono verificati nel giro di due anni, che la procura distrettuale antimafia possa affermare che non si tratta di fenomeni legati a criminalità mafiosa.

Onorevole sottosegretario, noi siamo fortemente preoccupati, devo dirlo con molta franchezza. Si tratta certo di fenomeni limitati, perché la logica di chi pensa di criminalizzare una regione o un territorio certamente non risponde a verità oggettiva. Tuttavia, resta il fatto importante che il Governo, lo Stato, rispetto a situazioni di questo tipo (al di là del momento repressivo, che dovrebbe essere successivo a quello della prevenzione), non può non avviare una serie di iniziative che portino, certo, in via prioritaria ad un intervento capace di ripristinare un controllo del territorio, ma che avvino anche interventi sul piano economico e sociale, proprio per togliere il terreno sotto i piedi a chi potrebbe utilizzare fenomeni di disperazione sociale per reclutare manovalanza, alcuni giovani fragili e quindi disperati.

Ecco quindi il senso, onorevole sottosegretario, di questo nostro atto ispettivo, che richiede in modo molto circostanziato interventi nei confronti della provincia di Reggio e di tutta la Calabria, perché indubbiamente fenomeni come quelli che abbiamo denunciato non debbono più verificarsi. Se si dovessero continuare a verificare fatti di questa gravità, verrebbe messa in discussione la sicurezza individuale e quella sociale.

Noi aspettiamo dal Governo non le solite assicurazioni formali, non i soliti impegni che poi vengono puntualmente delusi, ma impegni ben precisi, cui se-

guano fatti. Fatti che non siano legati esclusivamente alla fase repressiva, perché è chiaro che nel momento in cui si avvia un'iniziativa in sede di prevenzione, la repressione può anche essere momentaneamente accantonata. Soprattutto chiediamo fatti concreti sul piano delle iniziative economiche e sociali, cioè interventi non a pioggia, non secondo le solite logiche assistenziali. Certamente, per combattere la criminalità l'elemento repressivo — che deve anticipare o essere contestuale rispetto a quello preventivo — deve coniugarsi ad interventi di ordine economico e sociale capaci di dare alla Calabria e al Mezzogiorno le risposte che esso si attende, perché la storia di questa parte del paese è una storia di grandi sacrifici, di grandi rinunce. Ricordo che, a chi gli poneva alcuni quesiti sulle attese, sulle speranze dei meridionali che sarebbero state deluse da chi aveva promesso la possibilità di un riscatto, Giuseppe Garibaldi ebbe a dire: « Non so se trovandomi in una situazione analoga a quella che si è verificata nel 1860 rifarei la stessa strada, perché molte sono state le delusioni che il popolo meridionale ha dovuto subire ».

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

ANTONINO MIRONE, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Prendo atto dell'appassionato intervento dell'interpellante sia sulla questione relativa alla situazione economica della Calabria sia sul problema della sicurezza e del controllo del territorio. Quest'ultima parte, peraltro, è stata oggetto di un'altra risposta da parte del Governo, in particolare dal sottosegretario Sinisi. Quindi, per questa parte, non compete a me rispondere, anche se è una considerazione che resta agli atti e che il Governo ha presente, al di là poi della condivisione o meno degli interventi che sono in corso di predisposizione.

Mi limiterò, quindi, a rispondere più specificamente al testo dell'interpellanza

per quanto riguarda il Ministero di grazia e giustizia (trattandosi di una riproposizione di parte di precedenti interrogazioni), con riferimento all'opportunità di accertare con lo strumento dell'ispezione le ragioni della restituzione del fascicolo relativo alla faida di Oppido Mamertina della procura distrettuale antimafia alla procura della Repubblica di Palmi sul presupposto della non riconducibilità della faida stessa ad uno scontro fra cosche mafiose.

Occorre qui ribadire, per rispondere alla nuova interpellanza sull'argomento, che le vicende criminali evocate negli atti ispettivi (rispettivamente dell'11 agosto 1997 ai danni della famiglia Gugliotta, che vide l'uccisione di tre persone e il ferimento grave di una quarta, e dell'8 maggio 1998, con il duplice omicidio Polimeni e Rustico seguito subito dopo dall'uccisione di altre due persone fra cui la piccola Mariangela Ansalone e il ferimento di altre tre persone tra cui il fratellino Giuseppe) sono state oggetto di indagini del comando provinciale dei carabinieri e della polizia di Stato dirette dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Palmi, indagini che hanno consentito prima la richiesta e poi l'emissione di numerose ordinanze di custodia cautelare in carcere da parte del giudice per le indagini preliminari.

Il capo dell'ufficio giudiziario della procura di Palmi ha fatto sapere che la conclusione secondo cui i fatti criminosi in questione più gravi e reiterati non paleserebbero alcuno scenario di criminalità organizzata è stata raggiunta in piena armonia con i rappresentanti della procura distrettuale e della procura del tribunale di Reggio Calabria all'esito di apposito incontro.

È stato confermato dallo stesso ufficio che, ove nel corso del lavoro investigativo emergessero altri elementi comprovanti reati di competenza della direzione distrettuale antimafia, ne sarebbe investita l'autorità giudiziaria competente.

La concordia nella decisione di trasferire le indagini alla procura della Repubblica di Palmi è stata del resto confermata

dal procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, dottor Boemi, e dal procuratore distrettuale della Repubblica di quella città. Quindi, se ne ricava non un quadro di conflitto tra procure o tra procura di Palmi e procura distrettuale antimafia, ma un quadro di collaborazione e di decisioni congiunte.

Non risultano del resto, né sono stati sollecitati o adottati, provvedimenti di decisione di contrasti tra pubblici ministeri, che peraltro troverebbero nell'istituto processuale dell'articolo 54-ter del codice di procedura penale, che devolve le relative competenze al procuratore generale presso la corte di appello con l'obbligo di informativa del procuratore nazionale antimafia, lo strumento appropriato di risoluzione.

Alla luce di queste notizie, che trovano concordi sia la procura presso il tribunale di Palmi sia il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria ed il procuratore distrettuale antimafia, non è possibile configurare alcun elemento per l'esercizio del potere ispettivo del ministro di grazia e giustizia, dato che questo non può costituire certamente strumento di interferenza nell'attività giurisdizionale, tanto più se esso viene evocato — come nel caso di specie — non con riferimento a irregolarità ed a fatti specifici, ma a valutazioni e scelte investigative degli organi competenti; queste vengono contestate sulla base di argomentazioni che certamente possono ritenersi valide nel contesto che è stato illustrato dall'interpellante (il quale ha posto una serie di questioni certamente molto serie), ma che tuttavia, alla luce dei fatti e degli atti così come riportati da tutti gli organi giudiziari della Calabria in maniera concorde, non possono giustificare l'esercizio di un potere ispettivo.

PRESIDENTE. L'onorevole Valensise ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-01280.

RAFFAELE VALENSISE. Presidente, prendiamo atto della risposta del cortese sottosegretario, ma dobbiamo dichiararci

non solo insoddisfatti ma anche profondamente preoccupati nel registrare che da parte del Governo, così autorevolmente rappresentato, non si sia ritenuto che, nella specie, risultino elementi per l'esercizio di un potere ispettivo nei confronti dell'accaduto.

Dobbiamo prendere in considerazione le stesse notizie che ci vengono fornite dal Governo. È incontestabile che i fatti criminosi più gravi e drammatici siano cominciati nell'agosto 1997 e che siano continuati, rivelando in maniera clamorosa, dolorosa e sanguinosa una condizione di tensione sul territorio determinata da gruppi appartenenti alla criminalità organizzata o che, per le modalità con le quali hanno condotto la loro azione — a viso aperto, in pieno centro abitato —, possono ad essa assimilarsi.

Mi meraviglio per la risposta che ho ricevuto, perché essa ha sorvolato su dati di fatto di cui pure si è dato conto. Quando il procuratore della Repubblica di Palmi ha rinviato gli atti alla direzione investigativa antimafia di Reggio Calabria, sapeva quello che stava facendo: evidentemente gli elementi in suo possesso lo avevano consigliato di adire questo organo speciale per funzioni, autorevolezza e per la conoscenza dei fatti che dovrebbe derivargli dalla messe di informazioni che dovrebbe gestire (uso il condizionale perché è il Governo che mi mette in condizione di farlo). La direzione investigativa antimafia dovrebbe, infatti, conoscere eventuali collegamenti per svolgere una lotta alla criminalità organizzata. Le procure antimafia sono peraltro guidate da magistrati molto avvertiti e consapevoli delle necessità del territorio.

Se, dunque, il procuratore di Palmi aveva inviato gli atti, tutto poteva aspettarsi meno che di riceverli in restituzione. I fatti drammatici riferiti dall'onorevole Aloï un minuto fa con assoluta aderenza alla realtà gli hanno dato, purtroppo, ragione.

La domanda che rimane inevasa e che determina la nostra acuta insoddisfazione riguarda la funzione di questi organi di investigazione speciale costituiti dalle pro-

cure antimafia. Certo, non possono limitarsi alla gestione dei pentiti. A mio giudizio, la loro principale attività dovrebbe riguardare la repressione, che presuppone una attività di prevenzione.

Quando la criminalità si organizza, quando le affiliazioni sono testimoniate dalle frequentazioni, dal *modus operandi* adottato nella commissione di determinati reati (contro il patrimonio o contro la persona, come conseguenza indiretta dei primi), credo che le procure antimafia sappiano benissimo che cosa devono fare.

La procura di Palmi sapeva che la tensione sul territorio di Oppido — che è una città civile, come ha ricordato il collega Aloi — dal 1997 è andata aumentando. Anche noi sapevamo dalla lettura dei giornali che si stavano compiendo una serie di fatti delittuosi gravissimi, come gli omicidi dell'agosto 1997. Per quale motivo la procura antimafia ha ritenuto che questi fatti, « consacrati » nella prima indagine della procura di Palmi e da quest'ultima rimessi a quella di Reggio Calabria, non meritassero l'attenzione e l'approfondimento nel tempo, propri delle procure antimafia? Ebbene questa è una cosa cui il Governo non ha risposto. Da qui la nostra insoddisfazione.

Noi non crediamo agli strumenti speciali per la lotta alla mafia; crediamo al potenziamento delle strutture ordinarie della giustizia. Quando il territorio è desertificato della presenza di servitori della legge di altissimo livello quali sono i magistrati, allora il territorio è facilmente occupato da forze negative che sono quelle cosiddette della criminalità organizzata. È questa la realtà!

Noi ci troviamo nella situazione che l'onorevole Aloi ha prima ricordato. Mi trovo in quest'aula da tanti anni, forse da troppi; per tre volte di seguito abbiamo fatto ricorso a quella proposta di legge per l'avvio di un'inchiesta sulle strutture giudiziarie in Calabria, sul sistema creditizio in Calabria e su altre questioni riconducibili al governo nei comuni e negli enti locali. Sono cose vecchie di venti anni; purtroppo i fatti ci hanno dato terribil-

mente e tragicamente ragione e ci danno ragione ancora una volta. Il territorio è sguarnito!

Le direzioni investigative antimafia non sono presenti sul territorio in maniera tale da far fronte alle insufficienze proprie delle procure. La procura di Palmi è gravata da migliaia di processi; in essa il fenomeno mafioso è « adiacente » alle modeste attività economiche, quale per esempio quella dell'agricoltura. A Palmi la procura si occupa di un processo gigantesco che riguarda decine di migliaia di persone per false attribuzioni di giornate lavorative ai fini della consumazione di una truffa ai danni della previdenza sociale, in ordine ai cosiddetti contributi unificati in agricoltura.

Questo è il terreno di fecondazione dei fenomeni mafiosi e della criminalità organizzata! Ciò è notorio. Quando avvengono cose del genere, sono questi gli aspetti esteriori di lotte, di faide, di contrasti all'interno di gruppi che, pur non avendo l'organizzazione gerarchica che hanno in altri luoghi di Italia, tuttavia hanno un'organizzazione embrionale che consente addirittura di immaginare quelle ipotesi che sono state fatte a proposito della gestione di cittadini sottoposti a sequestro di persona.

Registro, dunque, una mancanza di spiegazione da parte del Governo e non comprendo questo « palleggiamento » che poi si è concluso con un successivo intervento della procura di Palmi che ha potuto procedere all'arresto degli autori dei fatti delittuosi dell'8 maggio 1998.

Lo ripeto, il territorio è sguarnito; dobbiamo registrare che in questo caso (ma può darsi anche in altri) l'attenzione delle direzioni investigative antimafia è insufficiente. Lo sarà per mancanza di personale, per mancanza di mezzi, per mancanza di informazioni, ma non posso certo pensare per mancanza di volontà: è l'unica cosa che debbo escludere perché conosco e rispetto i magistrati addetti a queste procure antimafia. Ho fatto l'avvocato per tanti, tantissimi anni, quindi conosco le carriere e le persone.

Signor sottosegretario, la nostra insoddisfazione non riguarda dunque la sua persona ma la genericità della sua risposta, ed è una insoddisfazione che è collegata ad una profonda preoccupazione. Debbo denunciare in quest'aula la preoccupazione che noi come cittadini italiani e come italiani di Calabria nutriamo per le condizioni di insicurezza nelle quali versa il territorio. Questo forse aspetta che un'indagine approfondita, una Commissione di inchiesta si occupi delle sue strutture giudiziarie, del suo sistema creditizio e del governo degli stessi comuni. Questi sono strumento di potere, settori in cui gli « inquinamenti » sono molto evidenti, estremamente pesanti per le popolazioni amministrate e purtroppo non sempre perseguiti, stroncati ed eliminati dalla meccanica degli eventi.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sui problemi dell'ordine pubblico (ore 19,25).

ALFREDO BIONDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Inserendomi nel problema che è stato affrontato poco fa, vorrei segnalare la gravità di quanto accaduto in questi giorni in materia di ordine pubblico, approfittando del fatto che nella giornata di domani si svolgerà un dibattito — spero utile, non ripetitivo e superfetativo — sui problemi del Governo del nostro paese (quelli della fiducia non solo qui dentro, ma anche fuori).

Penso all'aggressione dell'onorevole Buontempo, a quella avvenuta ieri a Pomigliano d'Arco — una strage che viene detta degli innocenti, perché pare addirittura non si trattasse di un regolamento di conti, ma di una sorta di *aberratio delicti*, ossia che si volesse uccidere qualcun altro —, agli *squatter*, che hanno incendiato a Torino, hanno quasi occupato la stazione

di Milano, sono saliti su un treno, hanno espropriato proletariamente un negozio di articoli di conforto all'interno della stazione stessa; penso a quanto è accaduto anche oggi.

Sono stati concessi gli arresti domiciliari ed io sono molto contento, perché sono piuttosto contrario, quando non è meritato, all'eccessivo ricorso alla custodia cautelare (ho fatto un nome per questo; ci tengo, non me ne pento). Ma quando, dopo manifestazioni avvenute per strada che hanno portato le forze dell'ordine contro cittadini che si chiamano *squatter*, in inglese — ma questo significa ribelli nella realtà della situazione italiana —, a fronte di questa violenza e solo dopo di essa, si concede qualcosa che, se necessario, poteva essere concesso prima, allora si pone il problema del rapporto tra il cittadino perbene e il territorio: i tre di Pomigliano d'Arco, la ragazza di Torino che è stata ferita mentre festeggiava un trenta e lode (le han dato non so quanti punti per salvarle la vita).

Questo voglio segnalare alla Camera e lo voglio fare perché il Governo non risponde. Domani risponda; è inutile mettere in moto meccanismi formali in cui la risposta è così tardiva da equivalere quasi ad una frustrazione della funzione parlamentare di sapere e di conoscere per poter poi deliberare.

Sono favorevole ad abbassare i toni e ad alzare i livelli sui temi che dovrebbero essere di tutti, della maggioranza come dell'opposizione: la giustizia, non l'ordine, ma la sicurezza pubblica. Il rapporto tra garanzia e sicurezza non è un rapporto alternativo (garanzia o sicurezza), ma è congiunto. Non appare che sia così, che il territorio sia controllato e controllabile; eppure, abbiamo le forze dell'ordine più numerose — credo — di tutti i paesi d'Europa. Lo direi a qualunque Governo: non si è più sicuri.

Penso che domani il Presidente del Consiglio, non a questa mia doglianza, ma al pianto dei parenti ingiustamente colpiti dalla criminalità che — come ha fatto ad Oppido Mamertina — riesce ad occupare le piazze e a colpire gli innocenti, possa

stabilire non un rito, nel quale magari gli effetti sono già precostituiti, ma un rapporto dal quale nasca davvero quella fiducia e quella reciprocità che è l'anima della democrazia.

Mi scusi, Presidente, ma mi sono sentito di intervenire come cittadino, come padre e nonno (tutto quello che vi pare), in un paese dove non si è più sicuri di uscire di casa e non si è garantiti dalla forza pubblica, che, di fronte alla criminalità organizzata, dimostra la sua disorganizzazione. Mi dispiace doverlo dire (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Biondi, d'altra parte lei mi insegna che esistono strumenti regolamentari con cui può rivolgersi al Governo e sollecitarlo a dare risposte.

ALFREDO BIONDI. Lo farò, ma volevo dirlo; altrimenti, che ci sto a fare qua dentro!

PRESIDENTE. La seduta è sospesa e riprenderà alle 20,30.

La seduta, sospesa alle 19,30, è ripresa alle 20,30.

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE**

**Modifica del calendario dei lavori
dell'Assemblea.**

PRESIDENTE. Comunico che, a seguito della odierna riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, è stata predisposta ai sensi dell'articolo 24, commi 3 e 6, del regolamento, la seguente modifica al calendario dei lavori per il periodo 22-31 luglio 1998:

Mercoledì 22 luglio (ore 9-13,30 e 14,30-16,30):

Seguito e conclusione del dibattito sulle comunicazioni del Governo;

Mercoledì 22 luglio (a partire dalle 16,45):

Replica del Presidente del Consiglio dei ministri, dichiarazioni di voto e votazione per appello nominale (*è prevista la ripresa televisiva diretta della replica del Presidente del Consiglio dei ministri e delle dichiarazioni di voto dei rappresentanti dei gruppi*).

Giovedì 23 luglio (ore 9):

Riunione del Parlamento in seduta comune per l'elezione dei dieci componenti il Consiglio superiore della magistratura.

Giovedì 23 luglio (ore 15):

Esame del documento in materia di insindacabilità Doc. IV-*quater*, n. 34/A (Maiolo);

Esame e votazione delle eventuali questioni pregiudiziali presentate a norma dell'articolo 40, comma 2, primo periodo, del regolamento, sul disegno di legge n. 4917 – Obbligo scolastico;

Seguito dell'esame delle proposte di legge nn. 4676 ed abbinate – Commissione parlamentare d'inchiesta sulla corruzione politica;

Seguito dell'esame delle proposte di legge nn. 646 ed abbinate – Disposizioni in materia di prelievi e trapianti (*approvato dal Senato*).

(*Qualora si rendesse necessario procedere nella stessa giornata di giovedì ad un'ulteriore riunione del Parlamento in seduta comune, la seduta della Camera non avrà luogo e all'esame degli argomenti già previsti si procederà nella settimana successiva*).

Venerdì 24 luglio (ore 9-14):

Discussione sulle linee generali dei seguenti progetti di legge:

Disegno di legge n. 4917 – Obbligo scolastico;

Disegno di legge n. 4792 – Nuovi interventi in campo ambientale;